



CITTÀ DI COPERTINO
PROVINCIA DI LECCE

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
“Istruzione – Cultura – Sport – Turismo”

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
“Servizi Sociali”

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24.01.06 di revoca della
deliberazione del)

Art. 1: Settori di intervento

Il Comune di Copertino, in attuazione dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di contributi, l'attribuzione di altri benefici economici o la concessione di agevolazioni fiscali, l'attività sul territorio copertinese di Associazioni ed Enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nei seguenti settori:

- 1) – Culturale
- 2) – dell'Istruzione
- 3) – Sportivo
- 4) – Turistico
- 5) – Sociale e assistenziale

Non è consentito, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo, attribuire risorse finanziarie pubbliche o impiegare proprio personale in favore di associazioni e organizzazioni di cui facciano parte dipendenti di questa Amministrazione escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale.

Nel caso di pubblicazioni di opere letterarie di rilevante interesse, anche da parte di privati cittadini, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, come forma di finanziamento, all'acquisto di copie della stessa opera

In ogni caso, non si potrà procedere al finanziamento di opere che hanno già usufruito di agevolazioni da parte di questa Amministrazione Comunale e pubblicate oltre un anno prima della richiesta di finanziamento.

Art. 2: Criteri di intervento

Il Comune opera la propria scelta basandola il più possibile su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati ai principi enunciati dalla legislazione italiana e sulla ricaduta positiva che tali attività possono avere nel contesto socio-produttivo e culturale della città.

La valutazione verrà effettuata anche in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle iniziative ad obiettivi generali e criteri perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei settori di cui all'articolo precedente e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3: Attività nel settore Culturale

I contributi, i benefici e le agevolazioni fiscali di cui al presente regolamento possono essere concessi ad Associazioni ed Enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nel settore culturale per le seguenti finalità:

- allestimento di mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
- iniziative che favoriscano lo scambio ed il confronto culturale sia in prospettiva europea, sia nella prospettiva della civiltà mediterranea;
- iniziative che tendano a "mettere in rete" tutti i documenti che riguardano aspetti della vita culturale e sulla storia della città;
- iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale e cinematografico;
- ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali, tendenti ad evidenziare l'esigenza di una migliore qualità della vita;
- promozione del ruolo di Copertino come luogo in cui è nato, è vissuto ed ha maturato la propria vocazione San Giuseppe da Copertino;

- sviluppo di quelle attività culturali che si propongono come fattore di crescita e di modernizzazione delle infrastrutture cittadine;
- conservazione e accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;
- studi, ricerche e promozione volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 4: Attività nel settore della Pubblica Istruzione

I contributi, i benefici economici o le agevolazioni fiscali di cui al presente regolamento possono essere concessi ad Associazioni ed Enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nel settore educativo per le seguenti finalità:

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- attività d'interesse pedagogico – didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;
- interventi socio – educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 5: Attività nel settore Sportivo e Tempo Libero

I contributi, i benefici economici o le agevolazioni fiscali di cui al presente Regolamento possono essere concessi ad Associazioni ed Enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità:

- attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento agli sport di base; a favore dei meno giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- manifestazioni sportive e ricreative che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio – culturale con componenti turistico – economiche coinvolgimenti una pluralità di categoria cittadine.

Art. 6: Attività nel settore Turistico

I contributi, i benefici economici e le agevolazioni fiscali di cui al presente Regolamento possono essere concessi ad Associazioni ed Enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nel settore turistico per le seguenti finalità:

- organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni che favoriscano la fruizione e la valorizzazione dei beni della città nell'ambito di programmi di marketing e di richiamo turistico anche destagionalizzato;
- organizzazione di manifestazioni che operino nell'ambito del turismo religioso e congressuale.

Art. 7: Attività nel settore Sociale e Assistenziale

I contributi, i benefici economici e le agevolazioni fiscali di cui al presente Regolamento possono essere concessi ad Associazioni ed Enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nel settore sociale e assistenziale per le seguenti finalità:

- attività con scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale;
- attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario;
- interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza comunale realizzati nel contesto della programmazione comunale ove l'apporto dell'Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 8: Piano dei contributi e convenzioni

Il Comune di Copertino opera il trasferimento di risorse finanziarie agli Enti di cui all'art. 1 mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste conformi al presente Regolamento e mediante convenzioni pluriennali vincolate alla presentazione di specifici programmi pluriennali di attività o a progetti rientranti nell'area di programma che l'Amministrazione Comunale presenta nella propria relazione di bilancio e riguardanti servizi e attività di appoggio al programma comunale stesso.

Art. 9: Patrocinio e altre forme di sostegno

Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune, a seguito di domanda debitamente documentata, può gratuitamente concedere:

- a) il proprio patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune stesso;
- b) l'uso di materiali, di sale, di aree ed altri spazi;
- c) la fornitura di beni e servizi strettamente connessi allo svolgimento dell'iniziativa.

Il patrocino di cui alla lettera a) del primo comma viene concesso con decreto del Sindaco su proposta del competente ufficio e previo parere del Funzionario responsabile. La concessione dei benefici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma viene accordata con determinazione del dirigente.

Per il prestito di materiali di economato si applicano le disposizioni di cui ad apposita deliberazione di Giunta.

Le domande relative alla concessione gratuita di sale, aree, strutture ed altri spazi comunali devono pervenire di norma 20 giorni prima di quello previsto per la manifestazione.

Art. 10: Obblighi dei beneficiari

L'attribuzione del patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso deve essere prioritario rispetto ad altri riconoscimenti.

Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'amministrazione.

Art. 11: Partiti o movimenti politici

L'uso di sale ed altri spazi comunali da parte di partiti o movimenti politici rappresentati in Parlamento o in altre assemblee elettive, legislative o amministrative, ovvero da parte di organizzazioni sindacali, è concesso gratuitamente nei periodi di campagna elettorale e, negli altri casi, verso pagamento del 20% delle tariffe eventualmente in vigore.

Art. 12: Agevolazione tributaria

In circostanze particolari il Comune di Copertino può concedere, quale agevolazione fiscale, la riduzione o l'esonero da taluni tributi comunali per singole attività o per periodi determinati di tempo.

Tali agevolazioni verranno concesse con deliberazione di Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consiliare competente. Il parere della Commissione Consiliare è obbligatorio anche se non vincolante.

Art. 13: Procedure di accesso

Le Associazioni e gli Enti pubblici e privati per accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento, devono essere regolarmente costituite secondo la legislazione vigente in materia ed iscritte nell'Albo comunale delle associazioni. Le istanze devono essere presentate entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello relativo all'inizio delle attività. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento le istanze dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Le domande di contributo per programmi di interventi o di attività di carattere continuativo, indirizzate al Sindaco ed al Dirigente del Settore, possono essere presentate tanto a preventivo che a consuntivo e devono pervenire anche per posta rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio di quello successivo alla realizzazione dell'intervento.

I contributi di cui al comma precedente possono essere erogati solo a favore di enti, istituzioni ed associazioni costituiti da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

La domanda di finanziamento, in ogni caso, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

1. documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune di Copertino);
2. comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente;
3. relazione illustrativa dei programmi annuali e pluriennali di attività con l'indicazione dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi;
4. previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
5. dichiarazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge 575/1965 integrata dalla Legge 55/1990;
6. dichiarazione relativa alla normativa in materia di antimafia;
7. dichiarazione del soggetto beneficiario attestante l'eventuale situazione debitoria nei confronti del Comune e l'assenza di procedimenti esecutivi e pignoramenti disposti a proprio carico dall'Amministrazione Giudiziaria.

Le persone e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici.

Art. 14: Presentazione dei rendiconti

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte. L'Amministrazione Comunale provvede all'erogazione del contributo facendo riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate.

La mancata presentazione del rendiconto comporta la non erogazione del contributo e l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro. Qualora il Comune di Copertino risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15: Programmi di intervento di Stato, Regione e Provincia

Il Comune provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi e gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e da altri Enti Pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite Commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati.

Art. 16: Procedure di concessione

L'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio ~~il provvedimento deliberativo~~ il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.

Per le istanze relative ad iniziative ed attività che dovessero svolgersi in data antecedente alla approvazione del bilancio l'Amministrazione Comunale adotterà singoli provvedimenti motivati. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il relativo impegno di spesa sarà preso, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, nel provvedimento deliberativo di cui al comma 1 del presente articolo.

La giunta, sulla base delle indicazioni dei settori competenti, decide in massima l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento nell'ambito delle finalità previste dagli articoli da 1 a 6, tenendo presente:

- a) Rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche della situazione del territorio interessato;
- b) Attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- c) attività svolte dall'associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
- d) Attività svolte esclusivamente da volontari.

L'accoglimento delle domande si cui al suddetto comma 1 è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore proponente.

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hannopresentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

Nella fase istruttoria del suddetto atto deliberativo dovranno essere chiamate a esprimere il proprio parere le Commissioni Consiliari competenti quanto ai settori d'intervento ed ai soggetti beneficiari dei relativi contributi o benefici economici. Tale parere è obbligatorio e non vincolante.

Art. 17: Deroghe

Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal presente regolamento per i quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre il termine previsto dal presente regolamento.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

La normativa riportata nell'art. 13 relativa all'Albo Comunale delle Associazioni entreranno in vigore successivamente all'istituzione dello stesso Albo.